

Giuseppe A. Roggerone

PENA DI MORTE E SOPPRESSIONE DEL NEMICO

1. *Pena di morte e libertà*

Non è inopportuno soffermarsi, dal punto di vista della libertà politica, sul problema della pena di morte, intorno al quale spesso si manifestano anche con veemenza idee confuse ed improprie con la convinzione di muoversi in un ordine di idee democratiche, ma, evidentemente, senza conoscere o conoscendo assai male o distorcendo volutamente le teorie elaborate in proposito.

Anzitutto, non si deve pensare che dal punto di vista della libertà si manifesti necessariamente una tendenza contraria alla pena di morte, come se questa potesse essere in qualche modo lesiva della libertà personale. Quando, in un paese nel quale la legge prevede per determinati reati la pena di morte, l'osservanza di tale norma non lede in alcun modo il principio della libertà individuale, dal momento che chi incorre nella condanna che comporta questa pena ha agito consapevolmente in modo da attirarsela e, quindi, in certo modo, *l'ha voluta liberamente*: il fatto che nella sua previsione egli ritenesse di poter eludere la pena in questione non toglie in alcun modo il fatto che egli *liberamente* abbia posto in essere un comportamento legalmente passibile di tale esito. Non c'è quindi da meravigliarsi se, con le dovute cautele, la pena di morte è ammessa dal *Patto di Helsinki sui diritti ci-*

*vili e politici*¹, il quale, peraltro, considera la vita come un diritto, del quale l'uomo non può essere privato arbitrariamente.

Occorre, inoltre, stabilire in linea preliminare un concetto preciso intorno al rapporto fra pena di morte e ideologie politiche: da una ricerca condotta da un mio allievo nella sua tesi di laurea sull'argomento², contro ogni aspettativa, è risultato che non è possibile stabilire alcun rapporto univoco fra concezioni politiche e favore o avversione per la pena di morte, dal momento che questa è sia affermata sia negata tanto da teorie politiche democratiche quanto da ideologie totalitarie ed assolutistiche.

Appare con evidenza, quindi, che l'affermazione o la negazione della pena di morte non si fondano su elementi d'ordine giuridico o politico, ma rispondono a visuali d'ordine etico svincolate da ogni rapporto col diritto e con le ideologie.

2. Gli argomenti contro la pena di morte

Contro l'approvazione o il mantenimento della pena di morte nell'ordinamento giuridico degli Stati, infatti, si adducono solitamente - ed a buona ragione - considerazioni d'ordine morale ed umanitario, che tendono a prospettare l'istituto giuridico relativo a tale sanzione come un residuo di barbarie incompatibile con la sensibilità etica dell'uomo moderno.

In proposito si sogliono richiamare le notazioni sull'argomento delineate da Cesare Beccaria nel suo celeberrimo opuscolo *Dei delitti e delle pene* (1764), che furono generalmente accolte con favore nel mondo intero, il quale riservò all'operetta un successo senza precedenti.

¹ Cfr. art. 6, che recita: «1) Ogni essere umano ha diritto alla vita. Questo diritto è tutelato dalla legge. Nessuno può essere privato arbitrariamente della vita. 2) Nei paesi in cui non è stata abolita la pena di morte, una sentenza di morte può essere pronunciata solo per reati gravissimi in accordo col diritto vigente all'epoca in cui il reato è stato commesso e mai in contrasto con le disposizioni di questo Patto e con quelle della Convenzione sul divieto e la punizione del crimine di genocidio. La pena di morte può essere eseguita solo in base ad una sentenza definitiva pronunciata da un tribunale competente». Lo stesso articolo, al comma 4), prevede inoltre per il condannato a morte il diritto a chiedere la grazia o la commutazione della pena e, a comma 5) esclude la pena di morte per colpe commesse da minori e l'esecuzione di essa nel caso di donne incinte.

² Si tratta della tesi di A. Siculella, sulla pena di morte nelle varie dottrine e nei diversi Stati, depositata presso la segreteria dell'Università degli Studi di Lecce.

Beccaria, com'è noto, osservò che non è tanto efficace l'intensità quanto la durata della pena, cosicché frena maggiormente i delitti l'esempio di un uomo privato della libertà che il terribile e passeggero evento dell'esecuzione della condanna a morte. Questo diviene per la maggior parte degli uomini uno spettacolo e un oggetto di compassione, che per alcuni si mischia con lo sdegno: ma questi sentimenti non hanno nulla da vedere con il «salutare terrore» che la legge intende ispirare.

Beccaria, dunque, per indurre all'abolizione della pena di morte, insiste sullo scarso o nullo potere intimidatorio di essa, non paragonabile a quello ben maggiore della detenzione e dell'assoggettamento ai lavori forzati³. Ma, in questa sua argomentazione, egli si riferisce alla pena di morte come sanzione giuridica per un reato e non ai casi di conflitto tra un singolo o un gruppo con lo Stato.

Senza fare esplicitamente questa distinzione, però, egli nega che la pena di morte possa essere inquadrata sul piano giuridico, perché non può riguardare una semplice violazione di legge, determinata come reato, ma solo un'azione di lotta contro lo Stato:

Non è dunque la pena di morte un *diritto* - egli scrive - mentre ho dimostrato che tale esser non può; ma è una guerra della nazione con un cittadino, perché giudica necessaria la distruzione del suo essere⁴.

Egli, però, non distinguendo, come si è fatto sopra, il caso di guerra senza quartiere, che esclude ogni considerazione di carattere giuridico, dai comportamenti in violazione della legge, giuridicamente rilevanti, si adopera a combattere la pena di morte, della quale auspica l'abolizione, considerando tuttavia *due eccezioni, nelle quali l'eliminazione dell'individuo è da considerare necessaria*:

La morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi, egli nota infatti. Il primo quando, anche privo di libertà, egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza, che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte di qualche cittadino - egli continua - divien dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell'anarchia quando i disordini stessi tengon luogo di leggi⁵.

Non si può non sottolineare la corrispondenza tra i casi considerati da Beccaria come atti di guerra, nei quali l'eliminazione del ne-

³ Cfr. C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, XVI.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

mico è legittima e necessaria e situazioni odierne, quali quella, fortunatamente superata, delle bande armate in lotta aperta contro lo Stato e la società, o quelle, purtroppo ancora tragicamente attuali, della lotta senza quartiere contro le istituzioni statuali condotta dalla mafia, dalla 'ndrangheta, dalla camorra, oltre che dall'anonima sequestri imperversante in Calabria ed in Sardegna.

3. I limiti dell'azione giudiziaria contro i nemici dello Stato

Contro queste organizzazioni criminali si è sempre combattuto con le armi del diritto e della giustizia. Ma se queste sono riuscite, anche per circostanze esterne favorevoli, ad aver ragione del terrorismo sedicente politico, non rivelano invece alcuna efficacia contro la criminalità organizzata, che riesce a sottrarsi alla presa dell'azione giudiziaria, imponendo col terrore l'omertà alla popolazione, che, col suo silenzio, assicura a tali organizzazioni l'impunità e il dominio del territorio.

Le organizzazioni di stampo mafioso si avvalgono utilmente, inoltre, di infiltrazioni negli apparati dello Stato e di connivenze soprattutto con politici, ai quali assicurano l'elezione, ma anche con elementi della magistratura e della polizia.

Solo oggi, dopo gli assassini dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e col moltiplicarsi delle gesta dell'anonima sequestri, si comincia a parlare delle azioni di rapimento e di quelle mafiose come di azioni di guerra⁶, senza tuttavia realizzare ancora pienamente il senso dell'espressione. Tanto è vero che alle autorità si è ormai imposta la necessità di impiegare nella lotta reparti militari. Ma, per quelli inviati in Sardegna, esse negano che le dislocazioni di reparti in zone dove la criminalità spadroneggia sul territorio siano

⁶ Sulla *Stampa* di Torino del 22 luglio 1992, ad esempio, si legge: «Norma presuppone normalità. Nessun regola ordinaria può valere se non è assicurato un minimo di ordine. Ma chi potrebbe sostenere che questa condizione vale ancora in Sicilia e in altre zone come la Sicilia? Lo Stato - ce lo dice il silenzio della morte di suoi servitori - ha perso il controllo del territorio stesso e perciò lì ha cessato di esistere. Il suo problema oggi non è la difesa ma la riconquista. Quando si dice che la mafia ha dichiarato guerra allo Stato (come titolava questo giornale due giorni fa) si dice esattamente questo. Lo Stato non ha più a che fare con una questione interna ma con una questione esterna. Una questione che non riguarda più il rapporto tra sé medesimo e i suoi cittadini, ma tra sé medesimo e i cittadini, da una parte, e i suoi nemici, dall'altra parte» (G. Zagrebelsky, *Perché misure eccezionali*, p. 1, 2^a colonna).

dirette a combattere i fuorilegge, sostenendo che esse hanno semplicemente scopi addestrativi; per quelli inviati in Sicilia, poi, hanno stabilito che devono portare armi scariche, privandoli così della possibilità sia di imporsi ai delinquenti in azione, sia di difendersi dai loro attacchi.

Tuttavia, l'opportunità e l'efficacia di tale impiego di forze di guerra sono attestate dalle immediate proteste interessate, che hanno accompagnato gli insediamenti militari, rafforzate dall'indignazione dei benpensanti di turno, pronti a rilevare - bontà loro - la (pretesa) antidemocraticità di tali misure.

Occorre però rendersi chiaramente conto, che, come afferma il detto francese, occorre comportarsi *à la guerre comme à la guerre*, non concedendo ulteriori spazi alla criminalità organizzata e sottraendole progressivamente quelli dei quali si è purtroppo già impadronita.

Una grave remora all'azione bellica che si rende necessaria è costituita dal persistere dell'erronea distinzione tra le popolazioni delle zone infestate dalla criminalità e le organizzazioni criminali in esse operanti. Bisogna capire, infatti, che tra i due elementi in questione c'è una stretta connessione, senza l'eliminazione della quale la lotta contro i fuorilegge non può avere effetto.

Tutte le attività clandestine, come è ben noto, sussistono solo per l'appoggio delle popolazioni in cui operano. La resistenza nell'ultima guerra mondiale poté svilupparsi ed operare solo perché i giovani dattisi alla macchia erano alimentati dagli apporti di vettovaglie e protetti dal silenzio dei gruppi sociali dei loro paesi. In quei casi, è vero, l'appoggio era spontaneo e sentito come un dovere patriottico, mentre quello che protegge la criminalità è di tipo omertoso, imposto per lo più dal terrore che incutono le vendette contro chi, non attenendosi alla legge del silenzio, commette uno «sgarro» imperdonabile nei confronti dei fuorilegge. Ma il diverso carattere del silenzio patriottico da quello omertoso non cambia oggettivamente la situazione: in un caso come nell'altro, infatti, esso coinvolge la popolazione delle zone nelle quali operano gruppi clandestini.

Nelle regioni infestate dalla malavita organizzata, quindi, non è possibile separare la responsabilità popolare da quella dei criminali senza assicurare a questi l'impunità. Il fatto che l'appoggio popolare ai fuorilegge sia imposto col terrore non rende l'omertà accettabile da parte dello Stato, ma richiede un'azione decisa volta a neutralizzarla: se l'omertà nasce dal terrore verso i fuorilegge, bisogna che lo

Stato giunga ad incutere alle popolazioni intimidite un terrore più spaventoso ed immediato di quello diffuso dai criminali. *A la guerre comme à la guerre*, si diceva; ma la guerra non si può fare con i guanti bianchi, con le garanzie d'ordine giuridico, con la preoccupazione di non commettere mai, anche senza precisa intenzione, torti e ingiustizie.

La vittoria contro a criminalità organizzata si otterrà solo quando le zone infestate dalla malavita saranno delimitate da un cordone sanitario, all'interno del quale sia dichiarato dal Parlamento lo «stato di guerra», che sospende la legislazione ordinaria e la sostituisce col codice militare di guerra, assegnando il controllo del territorio all'autorità militare. Si tratta di una cura, evidentemente, molto drastica, ma, come le cure drastiche in genere, particolarmente efficace. Meglio sei mesi di vita dura per intere popolazioni regionali che un'eternità punteggiata da uno stillicidio di delitti che avvelenano l'esistenza e finiscono col traviare anche le coscienze più rette.

4. *La teoria democratica*

Beccaria, con la sua dottrina, segue da vicino Rousseau, secondo il quale

ogni malfattore, attaccando il diritto sociale, a causa dei suoi misfatti diventa ribelle e traditore della patria; cessa di esserne membro violando le sue leggi; ed anche le fa la guerra. Allora la conservazione dello Stato è incompatibile con la sua; bisogna che uno dei due perisca; e quando si fa morire un reo, lo si fa morire meno come cittadino che come nemico⁷.

Anche nell'argomentazione di Rousseau, attraverso la difesa del principio del rispetto della vita umana come fine dell'ordinamento democratico ed il riconoscimento della necessità di eliminare i nemici dello Stato, emerge la distinzione fra pena di morte (che è respinta) e distruzione di coloro che fanno guerra allo Stato (che è accolta perché ritenuta necessaria).

La teoria rousseauiana, seguita da Beccaria, è l'unica teoria filosofica elaborata in relazione alla pena di morte: essa respinge l'uccisione come pena per una violazione di legge, ma riconosce non tanto il diritto, quanto la necessità che lo Stato sopprima i suoi nemici

⁷ J.-J. Rousseau, *Du contrat social*, II, 5 (tr. it. G. A. Roggerone, 2^a ediz., Roma 1967, p. 73).

dichiarati. E, con buona pace dei benpensanti pronti a trinciar giudizi di antidemocraticità ad ogni occasione, occorre sottolineare che questa unica teoria filosofica intorno alla pena di morte è di marca nettamente democratica: non bisogna dimenticare che la democrazia genuina si identifica con l'efficacia piena della legge che esprime la volontà popolare, la quale non ammette deroghe o violazioni.

Rousseau lascia aperta un'alternativa non considerata da Beccaria: egli, infatti, ritiene che il cittadino diventato nemico dello Stato, non faccia più parte di questo, onde

deve esserne separato con l'esilio, come violatore del patto [sociale], o con la morte, comme nemico pubblico⁸.

L'alternativa dell'esilio, però, con l'attuale sviluppo dei *mass media*, non appare ormai più attuabile con successo, dal momento che anche dall'estero il criminale oggi è in grado di trasmettere le sue decisioni e, quindi, di continuare ad operare tramite i suoi mandatarî all'interno dello Stato. Resta però acquisito che se deve essere abolita la pena di morte come istituto giuridico, non può essere esclusa, invece, ma appare del tutto necessaria, l'eliminazione del nemico della comunità statale, quando questo si atteggi inequivocabilmente a tale, come avvenne ai tempi delle brigate rosse e come continua ad accadere ad opera di camorra 'ndrangheta e mafia, che fanno apertamente guerra allo Stato, e delle organizzazioni dei sequestratori di persone, che operano in spregio ad ogni principio elementare di umanità e di civiltà.

5. Diritto alla vita ed eliminazione dei nemici

Le ragioni sacrosante adducibili in difesa del diritto di ciascuno alla vita sono giuridicamente ineccepibili e non abbisognano di particolari dimostrazioni per sostenerne la piena validità. Il permanere della pena di morte in molti Stati del mondo, quindi, può essere spiegata alla luce di particolari tradizioni e sensibilità locali, ma non può trovare giustificazione sul piano etico. Senza entrare in sterili discussioni su atteggiamenti di Stati sovrani, si può solo come ha fatto ragionevolmente l'Organizzazione delle Nazioni Unite nei ricordati

⁸ *Ibid.*

Patti di Helsinki, richiamare alla esatta osservanza della legalità nell'esecuzione delle pene capitali, auspicando che, in progresso di tempo, con la maturazione delle coscienze popolari, esse possano essere definitivamente bandite.

Il discorso cambia, invece, quando si tratta di coloro che fanno guerra allo Stato. A proposito di questi non vale, infatti, rivendicare un preteso diritto di resistenza al potere costituito, che non ha alcuna base né dottrinale né storica.

Il *diritto di resistenza* tramandato dalla tradizione, infatti, è riconosciuto al popolo come comunità di persone che costituisce la società statale ed è caratterizzato, per così dire, da una «coralità», che ne costituisce, in certo modo, la base legittimatrice. Appare indubbio, infatti, che non è possibile delegittimare in alcun modo la manifestazione rivoluzionaria e che non si può non riconoscere il diritto popolare a rovesciare con la violenza l'autorità resasi intollerabile.

Ma riconoscere ciò non significa legittimare la prepotenza e l'arroganza di gruppi e di cosche operanti parassitariamente nella società e atteggiandosi a nemici dello Stato per la difesa dei loro interessi particolari legati ad attività illegali e delittuose, come il rapimento di persone, il traffico di droga e l'intrallazzo negli appalti di opere pubbliche.

6. *La democrazia come condizione essenziale per l'eliminazione del nemico*

Lungi dall'aver natura e carattere antidemocratici, la teoria relativa all'eliminazione del nemico in guerra con lo Stato non solo è quella elaborata dal padre della teoria democratica moderna in funzione dell'affermazione della giustizia e della libertà nello Stato, ma, per la sua attuazione, richiede il verificarsi della condizione essenziale dell'affermarsi della democrazia, che è costituita dal raggiungimento di un nuovo *modo di essere* da parte della cittadinanza⁹.

⁹ Cfr. *ivi*, I, 6 (tr. cit., p. 53), dove Rousseau, introducendo la teoria del contratto sociale, dice: «Suppongo gli uomini giunti a quel punto in cui gli ostacoli che nuocciono alla loro conservazione nello stato di natura superano colla loro resistenza le forze che ciascun individuo può adoperare per mantenersi in quello stato. Allora quello stato primitivo non può più sussistere; e il genere umano perirebbe se non cambiasse modo di essere». - Il riferimento del discorso al passaggio dall'immaginario stato di natura a quello civile

Ciò, secondo Rousseau, è possibile quando le condizioni di vita in atto (come avviene oggi in Italia) sono diventate intollerabili. Questa precisa sensazione si viene ormai diffondendo nella coscienza popolare, tanto è vero che lo *slogan* dominante a Palermo nelle manifestazioni di protesta per l'uccisione del giudice Borsellino era «Ora basta!», scandito a viva voce e scritto su striscioni e su magliette dei dimostranti.

Basta, cioè, con le efferate prepotenze ed arroganze criminali della mafia; ma, soprattutto, basta con le complicità e connivenze dei politici, con le compiacenze interessate di certi magistrati ed esponenti della polizia, che contribuiscono in modo determinante ad assicurare alla mafia l'impunità e la perpetuazione del suo dominio sul territorio.

L'intollerabilità della situazione deve necessariamente generare il nuovo e diverso modo di essere che è la condizione dell'effettiva vita democratica. Questo comporta, evidentemente, la rigenerazione radicale del sistema politico in atto che richiede necessariamente (contro l'illusione di mutare sistema manifestata da certi politici incalliti nell'errore) il cambiamento degli uomini al potere, succubi di un concetto errato della politica - la quale, non bisogna dimenticarlo, è esclusivamente *attività di governo onesto e rigoroso dello Stato* -, con persone dalla coscienza non pervertita da una prassi inveterata di abusi e coltivazione degli interessi personali a danno della comunità.

La misura sembra ormai colma; l'intollerabilità della situazione pare essersi già affermata: sia questo l'auspicio dell'eliminazione radicale dei nemici dello Stato e del popolo, oltre che di un rinnovamento del costume italiano, che ci consenta di recuperare un posto onorevole tra i paesi dell'Europa unita.